Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 25 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria dell'E.N.P.A.S.

AVVISO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il 75% dei suddetti posti è riservato, giusta decreto interministeriale del 24 maggio 1962, a favore del personale amministrativo in servizio presso l'Ente alla data del 15 marzo 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale o, qualora il concorrente non sia provvisto di tale titolo di studio, del diploma di laurea in economia e commercio.

Inoltre, ai sensi dell'art 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente del Consiglio 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti dell'Ente appartenenti alla carriera esecutiva purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado:

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti n. 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età;

6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli

invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6 gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas.

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Enpas Servizio personale amministrativo, via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Roma, entro il 30 luglio 1962.

Nelle domande gli aspiranti debono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 15 marzo 1962 siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione Generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948,

n. 211, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della Legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, in carta da bollo, da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione:

i) le madri, le vedove non maritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni

altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale dalla competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 lettera *a*).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica *2 agosto 1957, n. 678*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della Provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7) Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di trup-

pa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N. P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo Guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art 7 anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (Allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, al-

meno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale in servizio, di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perchè gli impiegati dell'Ente, risultati vincitori, possano conseguire la nomina al posto, è necessario che abbiano conservato la qualità di dipendenti durante l'espletamento del concorso e sino al momento della nomina stessa, e non siano incorsi nella perdita di alcuno dei requisiti richiesti per il mantenimento in servizio.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'Amministrazione dello Stato o dell'E.N.P.A.S.; *c*) tessera postale: *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta di identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per il periodo di sei mesi, con la qualfica di vice ragioniere e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno « ad personam » riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Per esigenze di servizio i predetti vincitori potranno essere destinati presso una sede diversa da quella di provenienza.

Art. 15.

I vincitori, che conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Presidente: FORESI

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1) Nozioni di diritto privato.
2) Computisteria ragioneria generale ed applicata.

Prove orali.

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto amministrativo.
3) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
4) Nozioni di statistica.
5) Nozioni sulle assicurazioni sociali.

Tesi delle materie di esame.

a) Nozioni di diritto privato.

1) Nozioni e distinzioni del diritto Fonti del diritto.
2) Interpretazione della norma giuridica Caratteri Sua efficacia nello spazio e nel tempo.

3) Il diritto in senso oggettivo e soggettivo Rapporto giuridico Soggetti (persona fisica e giuridica) ed oggetto del rapporto Capacità giuridica e di agire.

4) Fatti ed atti giuridici Il negozio giuridico Elementi essenziali ed accidentali del negozio giuridico Formazione e manifestazione della volontà negoziale I vizi della volontà Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

5) La famiglia Il matrimonio Il regime patrimoniale della famiglia La filiazione L'adozione.

6) Successione: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte Successione legittima e testamentaria Testamento: nozioni, requisiti e specie Acquisto e rinuncia dell'eredità.

7) Diritti reali: nozioni generali La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù, enfiteusi, superficie Il possesso e l'usucapione.

8) Le obbligazioni: concetto ed elementi Fonti delle obbligazioni Modificazioni soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio Effetti I modi di estinzione delle obbligazioni I diritti reali di garanzia: il pegno e l'ipoteca Tutela e garanzia delle obbligazioni: azione surrogatoria e revocatoria.

9) Il contratto: nozioni e specie Elementi del contratto Effetti Classificazione dei contratti In particolare il contratto di compravendita.

10) La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) Computisteria Ragioneria generale ed applicata.

Computisteria.

1) Sistemi di misure Richiamo alle operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi Calcoli di riduzione ed applicazioni con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e di merci di vasto mercato.

2) Sistemi monetari e parità monetarie.

3) Interesse semplice: Sconto commerciale e razionale Principali procedimenti usati nella pratica.

4) Titoli di credito: Cambiale, assegno, vaglia Compilazione delle varie specie di documenti Distinta di sconto.

5) Cambio: Generalità Quotazioni del cambio Lettura ed interpretazione dei listini Operazione di cambio diretto Compilazione di distinte di negoziazione.

6) Conti correnti: Nozioni e forma Varie specie di conti correnti particolarmente usati nella pratica mercantile bancaria.

7) Fondi pubblici e privati Principali specie Modi di quotazione dei titoli Usi principali delle borse italiane Listini Principali operazioni in titoli.

Ragioneria generale.

1) Concetti generali sull'amministrazione organizzazione delle aziende.

2) Funzioni di ragioneria e funzioni di gestione.

3) Il capitale nelle imprese Gli elementi e le distinzioni del capitale Riserve.

4) L'inventario: varie specie e forme Criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese, in relazione ai fini e alla data dell'inventario.

5) Previsioni: conti di previsioni e bilanci di previsione.

6) Scritture: scritture elementari e sistematiche Sistemi e metodi di scritture; la partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello del reddito Cenni sugli altri sistemi di scritture.

7) Rendiconto: funzione e classificazione Rendiconti patrimoniali nelle imprese.

8) Le aziende di erogazione in generale Tipi principali Il patrimonio Inventario e valutazione dei beni Gestione: entrate e uscite finanziarie Preparazione ed approvazione del preventivo Scritture del patrimonio e del bilancio, elementari e sistematiche Preparazione, revisione ed approvazione del rendiconto.

Ragioneria applicata.

9) Società commerciali: classificazioni Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione e al riparto degli utili Aumenti e diminuzioni di capitale Ammortamento finanziario Prestiti obbligazionari.

10) Imprese mercantili Nozioni generali Rilevazioni sistematiche e scritture relative ai costi e ricavi in dipendenza di acquisti e vendite nell'interno e all'estero Determinazione del reddito Bilancio d'esercizio Nozioni sul commercio di intermediazione.

11) Imprese industriali Preventivi d'impianto: organizzazione del lavoro tecnico ed amministrativo Elementi speciali e generali del costo di produzione Ammortamenti Scritture elementari Conti e scritture della contabilità generale Chiusura dei conti Conto industriale e bilancio di esercizio.

12) Imprese bancarie: concetti e classificazioni Operazioni delle banche di credito ordinario e scritture elementari ad esse relative. Scritture inerenti alle operazioni con altre banche Scritture sistematiche Situazioni periodiche Chiusura dei conti e bilancio di esercizio.

13) Cenni sulle imprese dei trasporti e sulle imprese assicuratrici.

14) Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali Fallimento e concordato preventivo.

15) Aziende pubbliche:

Lo Stato: patrimonio Bilancio di previsione e classificazione delle entrate e delle spese Fasi delle entrate e delle spese Scritture Rendiconto generale Residui Aziende « autonome » speciali nozioni generali.

Comuni e Provincie Patrimonio ed inventari Classificazione e valutazione degli elementi patrimoniali Bilancio di previsione Classificazione delle entrate e delle uscite Avanzo o disavanzo di amministrazione Servizi di cassa Scritture Rendiconto.

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: varie specie e natura Costituzione ed ordinamento Patrimonio: classificazione e valutazione dei suoi elementi Bilancio di previsione: classificazione delle entrate e delle uscite; movimento di capitali Scritture Rendiconto.

c) Nozioni di diritto amministrativo.

Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo; diretta ed indiretta, centrale e locale.

1) L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri i Ministri i Sottosegretari di Stato i Ministeri le Amministrazioni autonome; organi consultivi (Consiglio di Stato l'Avvocatura dello Stato: ordinamento e attribuzioni. Organi speciali di consulenza); organi di controllo (la Corte dei Conti: ordinamento e funzioni di controllo).

2) L'Amministrazione diretta locale le circoscrizioni amministrative La Prefettura e i suoi organi Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici governativi locali di maggiore importanza.

3) L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

4) Cenni sul rapporto di pubblico impiego. Diritti e doveri degli impiegati. Responsabilità degli impiegati.

d) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

Economia politica.

1) Concetto e importanza dell'economia politica.

2) Bisogni e beni Utilità Limitazione dei beni in relazione ai bisogni Scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta.

3) Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.

4) L'impresa e l'imprenditore L'organizzazione dei mezzi di produzione Grande e piccola impresa Costi di produzione Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio Varie forme di monopoli Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi Il regime di coalizione.

5) Il reddito individuale ed il reddito nazionale La curva di distribuzione dei redditi Il profitto La rendita Il salario L'interesse.

6) Moneta Nozioni generali Il valore della moneta I sistemi monetari Le Banche e gli Istituti di Credito Biglietti di Banca Sistemi di emissione dei biglietti di Banca Biglietti di Stato Circolazione a corso forzoso Inflazione.

7) Commercio internazionale Dazi d'esportazione e di importazione Protezionismo Bilancia dei pagamenti Cambio L'equilibrio dei cambi Corso dei cambi.

8) Cenni sulle fluttuazioni economiche.

Scienza delle finanze.

1) Concetto della scienza delle finanze e dell'attività finanziaria I bisogni collettivi I pubblici servizi Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

2) Il bilancio dello Stato Varie specie di bilancio Entrate e spese effettive e non effettive Pareggio Avanzo Disavanzo Esecuzione e controllo del bilancio.

3) Le entrate e le spese pubbliche definizione e classificazione delle spese e delle entrate pubbliche Concetto e misura della pressione tributaria.

4) Le tasse. concetto di tassa Varie specie di tasse Sistemi di riscossione.

5) Imposte Carattere dell'imposta Oggetto e fonte delle imposte Imposte dirette ed indirette, reali e personali, progressive e proporzionali Accertamento e riscossione.

6) Evasione, traslazione, ammortamento e diffusione dell'imposta.

7) Cenni sul contenzioso tributario, sul debito pubblico e finanza locale.

e) Nozioni di statistica.

Concetto ed importanza della statistica Cenni generali Metodo statistico e sua applicazione Fenomeni tipici ed atipici Serie e seriazioni Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata Le fasi della rilevazione statistica Comparabilità dei dati statistici Metodi e strumenti di rilevazione Rilevazioni rappresentative e non rappresentative Varie specie di rilevazioni Elaborazione e descrizione dei dati statistici Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati Medie, rapporti, indici Rappresentazione dei dati statistici Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche Cenni sulla statistica demografica ed in particolare sul censimento.

f) Nozioni sulle assicurazioni sociali.

1) L'Assicurazione sociale natura giuridica Soggetti attivi e passivi Contributi Prestazioni.

2) L'Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti L'Assicurazione contro la tubercolosi L'Assicurazione contro gli infortuni la disoccupazione involontaria.

3) L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4) L'Assicurazione contro le malattie.

5) Dell'E.N.P.A.S.: su gestioni e fini istituzionali.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio Personale Amministrativo) via di S. Croce in Gerusalemme n. 55 ROMA

sottoscritt (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri nat a prov. il e residente in prov. via n. chiede di essere ammess al concorso per esami a n. 50 posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria gruppo *B*, indetto da codesto Ente in data 15 marzo 1962.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin italian ..;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (2) ..;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .;

f) di essere alle dipendenze dell'Enpas dal (5) con la qualifica di attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di .;

g) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di essere dispost in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

sottoscritt chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la *presentazione della domanda*, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(3604)

Concorso per esami a duecentoventisette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine dell'E.N.P.A.S.

AVVISO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoventisette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine, gruppo *C*, grado 10° dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il 75% dei suddetti posti è riservato, giusta decreto interministeriale del 24 maggio 1962, a favore del personale amministrativo in servizio presso l'Ente alla data del 15 marzo 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera b), è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti n. 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età;

6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6 gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), e 11) della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui allo art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas.

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito sche-

ma esemplificativo (all. *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Enpas Servizio personale amministrativo Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 Roma, entro il 30 luglio 1962.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo:

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 15 marzo 1962 siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27260/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici

autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non maritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il

candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a*).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, a da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto di na-

scita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso altre pubbliche Amministrazioni, tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno la disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (All. A).

Ai concorrenti saranno concesse sei ore per la prima prova scritta e cinque ore per la seconda.

Il diario delle prove scrite sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale in servizio, di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perchè gli impiegati dell'Ente, risultati vincitori, possano conseguire la nomina al posto, è necessario che abbiano conservato la qualità di dipendenti durante l'espletamento del concorso e sino al momento della nomina stessa, e non siano incorsi nella perdita di alcuno dei requisiti richiesti per il mantenimento in servizio.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta

da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dell'E.N.P.A.S.; *c)* tessera postale; *d)* porto d'armi; *e)* patente automobilistica; *f)* passaporto; *g)* carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per il periodo di sei mesi, con la qualifica di alunno d'ordine e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno *ad personam* riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Per esigenze di servizio i predetti vincitori potranno essere destinati presso una sede diversa da quella di provenienza.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (prima classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Componimento d'italiano. (La prova vale anche quale saggio di calligrafia).

2) Problema di aritmetica e geometria elementare nei limiti del seguente programma:

a) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo Comune Divisore e Minimo Comune Multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice Regola del tre composto.

b) Geometria piana elementare. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Punti. Rette. Piani. Angoli. Poligoni. Circonferenze e cerchio. Aree delle superfici delle figure piane.

c) Geometria solida elementare: definizioni preliminari. Principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volume dei solidi.

Prova orale

1) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato: il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri i Ministri i Ministeri i Sottosegretari di Stato il Parlamento la Corte Costituzionale le Amministrazioni autonome il Consiglio di Stato la Corte dei Conti l'Avvocatura dello Stato.

La Regione, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Gli Enti parastatali: in particolare, gli Enti egli Istituti che provvedono all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri degli impiegati.

2) Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

3) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa e in particolare dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed importanza della statistica. Unità statistica. Fasi della rilevazione statistica. Elaborazione e descrizione dei dati. Medie. Valori medi e rapporti statistici. Numeri indici e rappresentazioni grafiche.

5) Dattilografia saggio pratico di scrittura a macchina.

La prova consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Servizio personale amministrativo via di S. Croce in Gerusalemme n. 55 ROMA

sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat a prov. il . e residente in prov. via n. . chiede di essere ammess al concorso per esami a duecentoventisette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine gruppo *C*, indetto da codesto Ente in data 15 marzo 1962.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . . nelle liste lettorali del Comune di (2) . . . .

c) di non avere riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del diploma di . . .
conseguito presso in data .,
e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)
. . .,
f) di essere alle dipendenze dell'Enpas dal (5) . . .
. . con la qualifica di .
attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di .,
g) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
h) di essere dispost in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

sottoscritt chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

(da autenticarsi da un Notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(3605)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152121) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 200